

N. 27.929 di Repertorio

N. 16.400 di Raccolta

MODIFICHE STATUTARIE DI O.D.V.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciannove del mese di marzo

19 marzo 2024

Ad ore undici e minuti trenta.

In Ornavasso, nel mio studio in via Guglielmo Marconi n. 3.

Avanti a me dottor **Stefania Scalabrini** notaio residente in Ornavasso, iscritto presso il Collegio Notarile di Verbania, è presente:

FARINA RENATA, nata a Milano (MI) il 21 aprile 1959, ivi residente in via Mosca Antonio n. 198, Codice Fiscale FRN RNT 59D61 F205I,

la quale interviene non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente della:

"ASSOCIAZIONE COMITATO TUTELA DEVERO O.D.V." con sede in Domodossola, via Canuto n. 12, codice fiscale 93045660037, Ente del Terzo settore iscritto al R.U.N.T.S. in forza di Determinazione dirigenziale 8 marzo 2023 prot. DD512/A1419/2023.

Comparente della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo.

Quindi la comparente, nella qualità di cui sopra, mi chiede di voler assistere in qualità di segretario alla riunione assembleare di cui trattasi, redigendone in forma pubblica il relativo verbale, assemblea convocata per questo giorno ed ora con il seguente

Ordine del giorno:

1. Riapprovazione Statuto senza modifiche sostanziali;

2. Conferimento poteri al Presidente per le pratiche di riconoscimento della personalità giuridica.

La comparente assume la Presidenza della seduta e constata e fa constatare:

- di avere provveduto alla convocazione di questa assemblea mediante avviso in data 11 marzo 2024 comunicato a tutti gli aventi diritto a norma di statuto;

- che sono presenti o regolarmente rappresentati tutti e nove gli associati, come risulta dall'elenco soci (con annotate a margine le presenze e le deleghe), che firmato dalla comparente e da me notaio, qui si allega sotto **"A"** previa lettura da me fattane; precisato che ai sensi di statuto i soci Sara Bossetti, Michele Galmarini e Federico Nogara partecipano in videoconferenza e che la Presidente dichiara di averli identificati;

- che le deleghe sono conferite ai sensi di statuto e restano acquisite agli atti sociali;

- che il quorum previsto dallo statuto vigente per le modifiche statutarie proposte è rispettato;

- che oltre ad esso Presidente del Consiglio di Amministrazione sono presenti i consiglieri Luca Vanini, Andrea Ratti, Alessandro Francioli e Michele Galmarini;

- che non sono stati nominati Revisori;

- che questa assemblea è quindi validamente convocata e costituita e può deliberare validamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

CIÒ PREMESSO la comparente prende la parola e passa a trattare degli argomenti all'ordine del giorno.

Come a tutti noto, l'originario Comitato Tutela del Devero, poi Associazione Comitato Tutela Devero, ha ottenuto l'iscrizione al R.U.N.T.S. con la determinazione Dirigenziale sopra citata, fra le Organizzazioni di Volontariato. All'epoca della richiesta di iscrizione l'associazione ha ritenuto di iscriversi

secondo l'iter di cui agli articoli 46, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 117/2017, nonché gli articoli 47, comma 2, e 8 e 9 del D.M. 106/2020.

In considerazione, peraltro, delle attività che l'Associazione di fatto svolge e si troverà maggiormente a svolgere in futuro, il Consiglio ha ritenuto più opportuno che l'associazione chiedesse la personalità giuridica, e a tale scopo ha fatto predisporre una perizia di stima dalla dr. Paola Massari di Castellazzo Bormida, asseverata con verbale 25 luglio 2023 n. 22782 di rep. dal notaio Lorenzo Patria di Alessandria, inoltrata in forma semplificata via Pec al R.U.N.T.S. in data 27 luglio 2023.

Stante peraltro la mancanza della redazione statutaria in forma pubblica (come richiesto specificamente dall'art. 14 del Codice civile), la relativa pratica non è andata a buon fine. Occorre quindi procedere alla riapprovazione dello statuto sotto la forma minima richiesta dalla Legge per la regolare costituzione delle associazioni, e a questo scopo è stata convocata la presente assemblea.

Lo statuto nella sua sostanza è quello a suo tempo approvato dai soci in forma libera e come tale agli atti del R.U.N.T.S.; le modifiche di natura formale che oggi vengono apportate (in parte suggerite dal notaio) consistono in alcune precisazioni soprattutto in merito allo svolgimento dell'assemblea, e alla determinazione esatta dell'ambito territoriale entro il quale la nostra Associazione svolge la propria attività.

Illustra quindi agli intervenuti le varie piccole modifiche formali da apportare allo statuto.

Precisa infine che la nuova perizia asseverata, aggiornata, inerente la consistenza patrimoniale, obbligatoria ai sensi di legge, è in corso di predisposizione e verrà prodotta al notaio ai fini dell'iscrizione di questa deliberazione, pena il suo non accoglimento. Tale perizia attesta che la consistenza patrimoniale netta dell'associazione è superiore al minimo di 15.000,00 Euro stabilito dalla legge.

Quindi, esauriti i quesiti degli intervenuti e dopo breve discussione, l'assemblea con il voto favorevole di tutti i soci, all'unanimità

DELIBERA

1. di accogliere tutte le proposte di modifica richieste e di riapprovare conseguentemente il testo dello statuto.

Esso risulta composto da numero quindici articoli e nel suo nuovo testo viene letto da me Notaio alla comparente ed all'assemblea e da questa approvato sia articolo per articolo che nel suo complesso; quindi, firmato dalla comparente e da me Notaio, qui si allega sotto la lettera **"B"**.

2. di dare atto che l'associazione ha la consistenza patrimoniale (meglio risultante dalla perizia in corso) superiore al limite minimo previsto dalla legge; e che il bilancio dell'esercizio 2023 è già stato depositato presso il R.U.N.T.S..

3. Viene dato mandato al Presidente di curare tutte le pratiche dipendenti e conseguenti a questo atto, compreso il compito specifico di produrre al notaio rogante in tempi stretti la perizia asseverata aggiornata, da trasmettere al R.U.N.T.S., e con facoltà e delega espressa di apportare al presente atto, ed all'allegato statuto, tutte le modifiche eventualmente richieste dall'Autorità amministrativa in sede di deposito di questa deliberazione.

Null'altro essendovi a discutere o deliberare in sede straordinaria, la seduta viene tolta ad ore dodici e minuti quarantacinque.

E richiesto io notaio ho ricevuto questo atto dattiloscritto su carta uso bollo da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e completato di mio pugno che ho

Allegato "B" ai numeri 27.929/16400 di Rep.

Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017

e art. 26 Dlgs 105/2018

Statuto dell'Associazione di Volontariato

"COMITATO TUTELA DEVERO O.D.V."

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e ss.mm.ii., la associazione - ente del Terzo Settore **"COMITATO TUTELA DEVERO O.D.V."**.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Domodossola, attualmente in via Canuto n. 12, e svolge la sua attività nell'ambito della Regione Piemonte.

3. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.

Art. 2 Scopi e finalità

1. L'Associazione nasce dall'evoluzione del Comitato Tutela Devero, costituitosi a Domodossola il 27 novembre 2017, quando venne sottoscritto il documento "Istituzione Comitato Tutela Devero", il quale sintetizza i valori e i principi che hanno ispirato l'Associazione.

2. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge gli scopi di:

a. Tutelare e salvaguardare le peculiarità ambientali e naturalistiche dell'area sita in Piemonte, Provincia del Verbano Cusio Ossola, per la maggior sua superficie entro il Comune di Baceno, denominata "Devero" (d'ora innanzi per brevità anche semplicemente "Il Devero") da interventi infrastrutturali invasivi che possano alterare le attuali caratteristiche di equilibrio tra zone naturali e antropizzate (come, a titolo non esaustivo, la costruzione o l'ampliamento di nuovi impianti di risalita, di strade o di nuove costruzioni).

b. Promuovere la cultura ambientale del "Devero", un'area che per le sue peculiarità naturalistiche, paesaggistiche e culturali è stata istituita nel 1990 come Parco Naturale dalla Regione Piemonte, è tutelata dalle Direttive comunitarie di Rete Natura 2000 (Sito ZSC/ZPS IT1140016 "Alpi Veglia e Devero Monte Giove"), e oggi costituisce un mirabile esempio di equilibrio tra zone naturali e antropizzate.

c. Promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile, portatore di un'economia diffusa, equa, legata culturalmente al territorio in cui si radica, a basso impatto ambientale e che valorizzi le tipicità dell'area del "Devero", da sempre considerata un paradiso per gli amanti della natura.

Art. 3 Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli

animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale.”

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esclusivo, l’Associazione intende svolgere le seguenti attività:

a. progettare e svolgere le azioni strategiche ritenute utili e necessarie per conseguire le sue finalità;

b. istituire al proprio interno gruppi di lavoro;

c. avviare e sostenere azioni legali volte a perseguire le finalità di cui all’articolo 2;

d. interagire con le amministrazioni locali, le Istituzioni regionali, nazionali ed europee;

e. istituire reti e partenariati, formali e informali, con altri soggetti interessati ai valori di tutela e supportare altre persone ed enti che promuovano le finalità di cui all’art. 2;

f. avvalersi di esperti per intraprendere studi e ricerche atte a rafforzare la tutela del territorio e a proporre un modello di sviluppo adeguato e sostenibile; realizzare o incaricare studi e analisi nei diversi ambiti (per esempio naturalistico, socio-economico, giuridico, educativo) relativi alle finalità di cui all’art. 2;

g. partecipare a bandi per ottenere contributi a fondo perduto e finanziamenti per realizzare progetti relativi alle finalità di cui all’art. 2;

h. organizzare raccolte pubbliche di fondi (anche attraverso piattaforme di crowdfunding) sia permanenti che in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione e quant’altro possa essere di aiuto all’associazione;

i. organizzare manifestazioni culturali ed eventi che promuovano le finalità di cui all’art. 2;

j. promuovere le finalità di cui all’art. 2 attraverso i social media, internet, la stampa e in generale con tutti i mezzi di comunicazione;

k. svolgere attività di comunicazione relativa ai valori di tutela e alle sue possibili minacce, anche dettagliando puntualmente i motivi di contrarietà alle iniziative che possono alterarli;

l. promuovere, progettare ed eventualmente realizzare modelli e attività di turismo in linea con le finalità di cui all’art. 2.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. L’Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

5. Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. — — — — —

7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.). — — — — —

8. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario. — — —

9. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. — — — — —

10. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. — — — — —

— — — — — **Art. 4 Patrimonio e risorse economiche** — — — — —

1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da: — — — — —

a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione; — — — — —

b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione; — — —

c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio. — — — — —

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da: — — — — —

a. Eventuali quote associative e contributi degli aderenti; — — — — —

b. Contributi pubblici e privati; — — — — —

c. Donazioni e lasciti testamentari; — — — — —

d. Rendite patrimoniali; — — — — —

e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.); —

f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.; — — — — —

g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii, purché secondarie e strumentali. — — — — —

3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione o inviato, su richiesta, per posta elettronica agli associati, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. — — — — —

4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale coerenti

con le finalità dell'Associazione.

5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche maggiori di età e le Associazioni, in numero non inferiore a sette persone fisiche, che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità di cui all'art. 2. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. La richiesta di ammissione di altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro deve essere firmata dal suo rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ente stesso. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza entro 12 mesi dalla presentazione della domanda durante i quali viene verificata la fedeltà del richiedente ai valori e alle finalità dell'Associazione, mediante la partecipazione comprovata ad attività coerenti con le finalità dell'articolo 2.

2. L'iscrizione all'Associazione è formulata mediante una dichiarazione con cui la persona, sotto la propria responsabilità, dichiara di condividere gli specifici valori e finalità dell'Associazione.

3. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 10 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

4. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 7 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

5. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato l'eventuale quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intransmissibile.

6. La qualità di Socio si perde:

- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
- b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione. A tal fine nel corso di validità della propria iscrizione, il Socio è tenuto a comunicare con tempestività all'Associazione ogni variazione rispetto a quanto indicato nella dichiarazione di iscrizione e, qualora vengano meno i requisiti a cui è subordinata l'iscrizione, è immediatamente escluso dall'Associazione con delibera del Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo può in ogni momento compiere accertamenti

o invitare il Socio a produrre idonea documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato nella dichiarazione di iscrizione. Fino a quando non sia prodotta la documentazione, il Socio è sospeso e, in caso di dichiarazione mendace o qualora non sussistano o vengano meno i requisiti di iscrizione, è escluso dall'Associazione;

c. per morosità rispetto al mancato pagamento dell'eventuale quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

7. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

9. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

• di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta e motivata al Consiglio direttivo.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea dei soci;
- b. Il Consiglio direttivo;
- c. Il Presidente.

Art. 9 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non

abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3. Ciascun socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 soci nelle Associazioni con più di 500 soci.

4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In tale caso l'assemblea si intende riunita nel luogo nel quale si trovano il Presidente e il Segretario.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. L'Assemblea deve eleggere un segretario.

6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Consiglieri. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità.

7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica ma comunque con mezzi che consentano di verificare l'effettiva percezione della ricezione, con cinque giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima e almeno 24 ore dopo.

8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e di persona tutti i membri del Consiglio di amministrazione.

9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10. Nel caso in cui l'Associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 Codice civile, in quanto compatibili.

11. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori devono astenersi e anche se soci non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati, salvo le decisioni

di carattere patrimoniale (ivi inclusi a titolo indicativo e non esaustivo gli incarichi a consulenti o fornitori esterni o le spese di comunicazione), che, per importi superiori a 5.001 Euro lordi, devono essere deliberate da almeno due terzi dei Soci.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. L'Assemblea ordinaria:

a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;

b. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa;

c. discute ed approva i programmi di attività;

d. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;

e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

h. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;

i. delibera sull'eventuale quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

j. delibera sull'esclusione dei soci;

k. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

l. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;

m. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 del presente Statuto;

n. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11 Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.

2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, nonché eventuali fusioni, scissioni e/o trasformazioni con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 5 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente e se lo ritiene opportuno il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. prende decisioni per azioni coerenti con le finalità dell'Associazione, che non comportino una spesa superiore a 5.000 Euro lordi; tali decisioni devono essere comunicate ai Soci dell'Associazione nella prima Assemblea utile;
 - c. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - d. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - e. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - f. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - g. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
 - h. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività

dell'Associazione;

i. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;

j. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 componenti.

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 2 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Presidente e sottoscritti dallo stesso e da chi ha svolto le funzioni di segretario, vengono conservati agli atti.

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti il voto del Presidente vale doppio.

14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15. Anche le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per audio/video conferenza, con le modalità sopra stabilite per l'assemblea.

Art. 13 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente. Se il Vicepresidente non sarà nominato le sue funzioni saranno attribuite alla persona più anziana del Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina

le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.-----

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.-----

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.-----

-----**Art. 15 Norme finali**-----

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.-----
Letto, confermato e sottoscritto.-----

Firmato: Renata Farina-----

Stefania Scalabrini Notaio L.S.-----